



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE DELLE RETI DI COMUNICAZIONE, DEI CONTENUTI E DELLE
TECNOLOGIE

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Direttore

Bruxelles,
CNECT.B/AW

S.E. Michele Quaroni
Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
7-15, Rue du Marteau
1000 Bruxelles

Sua Eccellenza,

Le scrivo in merito agli emendamenti introdotti nel Codice delle comunicazioni elettroniche italiano¹ ("CCE italiano") dal Decreto-legge 119/2018 e relativa legge di conversione approvata dal Parlamento italiano alla fine del 2018², con riferimento, in particolare, al nuovo articolo 50-ter del CCE italiano³.

In particolare, vorrei meglio comprendere lo scopo perseguito da tale disposizione, al fine di valutare meglio i suoi prevedibili effetti nell'ambito dell'attuale quadro legislativo, ma anche nel contesto della nuova direttiva UE 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ("EECC")⁴.

L'articolo 50-ter del CCE italiano fa riferimento a una situazione in cui vi è un trasferimento di beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori, tale trasferimento è finalizzato al raggiungimento di un'aggregazione volontaria di tali beni e questi ultimi verranno trasferiti in capo ad un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati.

Non è chiaro se l'intenzione del legislatore italiano, nell'adottare l'articolo 50-ter del CCE italiano, era solo di regolamentare un'impresa *wholesale-only* ai sensi dell'articolo 80 dell'EECC, e, quindi, di anticipare in qualche misura la sua trasposizione nel diritto nazionale prima della scadenza del 21 dicembre 2020. Ove questa fosse davvero

¹ Decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), GU n. 214 del 15.9.2003

² Art. 23-ter, comma 1, lett. b (Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga) del Decreto-legge 119/2018, coordinato con la legge di conversione 136/2018, GU n. 293 del 18.12.2018.

³ Il nuovo testo della disposizione in questione è riportato all'allegato 1 della presente lettera.

⁴ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

l'intenzione del legislatore italiano, desidererei sapere, come, a suo avviso, la diversa terminologia utilizzata garantirà che l'articolo 50-ter riguardi esclusivamente le imprese *wholesale-only* di cui all'articolo 80, paragrafo 1, EECC, affinché queste ultime possano beneficiare dal regime agevolato prescritto nella disposizione da ultimo citata.

In secondo luogo, osservo che l'articolo 50-ter del CCE italiano prevede che AGCOM stabilisca adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di tale operatore di rete, tenendo conto di una serie di elementi esplicitamente elencati quali i costi storici, la forza lavoro esistente e le migliori pratiche in altri settori.

Desidero sottolineare innanzitutto che l'articolo 80 dell'EECC prevede che inizialmente gli obblighi di controllo dei prezzi possano essere imposti a un'impresa *wholesale-only* solo sulla base di una valutazione prospettica, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione, del probabile comportamento dell'impresa designata come dotata di un significativo potere di mercato, e sono limitati a obblighi di prezzi equi e ragionevoli.

Alla luce dei precedenti scambi tra la Commissione e le autorità italiane con riferimento alla necessità di garantire l'indipendenza dell'AGCOM da istruzioni legislative, desidererei sapere come, a vostro avviso, l'articolo 50-ter assicura che l'AGCOM sia in grado di svolgere un'analisi di mercato caso per caso prima di definire e imporre eventuali e appropriati obblighi, compresi obblighi di controllo dei prezzi, senza che ciò sia predeterminato dalla legislazione nazionale in un modo che vada oltre quanto previsto dalle norme UE attuali e future (in particolare l'articolo 3 della Direttiva quadro 2002/21 e l'articolo 8 dell'EECC, nonché dell'articolo 80 dell'EECC). Oltre alle norme specifiche riguardanti le imprese *wholesale-only*, queste norme impongono agli Stati membri l'obbligo generale di garantire che le ANR non possano chiedere istruzioni, nell'esercizio delle loro funzioni, ad altri organismi nazionali, indipendentemente dall'identità di queste ultime.

La presente richiesta non pregiudica eventuali ulteriori domande relative a questioni in materia di concorrenza che potrebbero derivare da una specifica fusione di imprese o delle loro attività di rete.

Vorrei sottolineare che i servizi della Commissione accolgono positivamente la trasposizione anticipata, a livello nazionale, delle disposizioni dell'EECC, in conformità con i termini dell'EECC e delle direttive vigenti in materia di comunicazioni elettroniche.

In considerazione di quanto sopra e in base al principio di leale cooperazione, vi invito a condividere le vostre opinioni in merito a quanto sopra riportato al più presto possibile e, in ogni caso, a tenere pienamente conto delle osservazioni di cui sopra durante l'attuale fase di recepimento dell'EECC.

Distinti saluti,

[e-signed]
Anthony Whelan

Allegato 1

Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 50-ter (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata)

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorità al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorità in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.
 2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.
 3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.
 4. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2.
- ((4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.))*